

(N. 1957)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1966

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1966, cessa di avere validità la legge 14 novembre 1962, n. 1619, prorogata con le leggi 2 aprile 1964, n. 188 e 10 giugno 1965, n. 618, che ha provveduto ad attribuire al Ministero del bilancio il compito di procedere agli studi, ricerche, eccetera, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico e sociale.

La ricordata legge e quelle di proroga hanno, altresì, autorizzato le spese necessarie per la organizzazione dei servizi e per le altre occorrenze.

Si era ritenuto che le anzidette disposizioni normative e finanziarie, le quali hanno consentito di dotare il Ministero del bilancio di una struttura sia pure embrionale per il perseguimento dei suoi nuovi compiti nel settore della programmazione, avrebbero potuto cessare con il 31 dicembre prossimo venturo, in quanto era stato previsto che l'iter

legislativo del provvedimento che riorganizza il suddetto Ministero si sarebbe concluso entro tale data. E quindi, per il 1967, si sarebbe provveduto in materia sulla base della ricordata legge con i fondi a tal fine accantonati in bilancio sul fondo globale relativo a quell'anno finanziario.

Allo stato attuale delle cose, ove il provvedimento del Ministero del bilancio non si perfezionasse in legge entro la data del 31 dicembre 1966, verrebbe a mancare completamente la possibilità di provvedere, nel 1967, ai servizi della Programmazione, con le conseguenze di ordine organizzativo che è agevole immaginare.

Viene proposto, pertanto, l'unito disegno di legge che prevede la semplice proroga al 31 dicembre 1967 delle disposizioni recate dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, e dei successivi provvedimenti disposti in materia.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene, altresì, prorogata al 31 dicembre 1967 la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 10 giugno 1965, n. 618, che autorizza la corresponsione a favore dell'ISPES (Istituto per gli studi sulla programmazione economica e sociale), con sede in Roma, di un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966.

Poichè non è stato ancora approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio, disegno di legge che prevede anche l'istituzione per le esigenze della programmazione economica di un Istituto *ad hoc*, ente di diritto pubblico (ISPE), si rende necessaria l'ulteriore collaborazione per il 1967 del menzionato ISPES, cui verrebbe corrisposto, a tal fine

un contributo di lire 50 milioni per lo stesso anno.

Alla prevista spesa di lire 1.000 milioni, per l'applicazione di tutto il provvedimento nell'anno finanziario 1967, si propone di provvedere mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti disposti sul fondo globale del bilancio per lo stesso anno finanziario 1967, utilizzando la somma di lire 450 milioni destinata al finanziamento dei Comitati regionali della programmazione economica ed attingendo, per lire 250 milioni, dalla somma destinata alla costituzione dell'Istituto per la programmazione economica e, per lire 300 milioni, dalla somma destinata all'ordinamento del Ministero del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, nonchè l'autorizzazione a concedere, anche per il 1967, il contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965, n. 618.

Per l'applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.